



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
INFERMIERISTICA**
(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

Indice

Premessa - Ambito di applicazione

- art. 1 - Obiettivi formativi
- art. 2 - Sbocchi occupazionali
- art. 3 - Accesso al corso di laurea
- art. 4 - Ordinamento didattico
- art. 5 - Compiti dei docenti
- art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI
- art. 7 - Articolazione in Sezioni e Direttore didattico di Sezione
- art. 8 - Direttore delle attività professionalizzanti
- art. 9 - Tutor professionale
- art. 10 - Assistente di tirocinio
- art. 11 - Crediti Formativi Universitari (CFU)
- art. 12 - Tipologia delle attività didattiche/formative
- art. 13 - Corsi curriculari
- art. 14 - Attività professionalizzanti: tirocinio
- art. 15 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive
- art. 16 - Attività formative per la preparazione della prova finale
- art. 17 - Obbligo di frequenza
- art. 18 - Verifiche del profitto
- art. 19 - Periodi e appelli d'esame
- art. 20 - Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori corso
- art. 21 - Esame finale e conseguimento del titolo di studio
- art. 22 - Obsolescenza dei crediti
- art. 23 - Trasferimenti e riconoscimento titoli
- art. 24 - Assegnazione degli studenti alle Sezioni e trasferimento interno degli studenti
- art. 25 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

Tabella I: Elenco corsi e relativi obiettivi

Tabella II: Obiettivi tirocinio

Tabella III: Piano didattico

Tabella IV: Sezioni didattiche

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015

D.R. 25 del 27 settembre 2016

D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018

D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019

D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020

D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021

D.R. 3374/22 del 14.7.2022

Premessa - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si riferisce al corso di laurea in Infermieristica afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e delle linee guida definite con il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, il presente Regolamento specifica, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del corso di laurea in Infermieristica, in analogia con il relativo Ordinamento didattico, quale definito nel Regolamento didattico d'Ateneo, nel rispetto della Classe L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica di cui al D.I. 19 febbraio 2009, alla quale il corso afferisce, e secondo le norme generali contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo cui si fa riferimento per tutti gli aspetti non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 1 - Obiettivi formativi

I laureati in Infermieristica sono professionisti sanitari, cui competono le attribuzioni previste dal Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 739 e della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni e sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, di natura tecnica, relazionale ed educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza ai malati e ai disabili di tutte le età sia in situazioni di acuzie che di cronicità, e l'educazione sanitaria. Essi svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale.

Gli obiettivi formativi del corso di laurea sono diretti a far conseguire al laureato una preparazione che gli consenta di:

- identificare i bisogni di assistenza infermieristica della persona, della famiglia e della collettività, formulando i relativi obiettivi e gestendoli con autonomia e responsabilità;
- pianificare, gestire e valutare l'intervento assistenziale infermieristico nel rispetto delle differenze culturali, etniche, generazionali e di sesso;
- garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche e verificarne l'efficacia;
- partecipare all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività ed integrare l'assistenza infermieristica nel progetto di cure multidisciplinari;
- attivare reti di assistenza a sostegno della persona presa in carico e dei caregiver in progetti di cura multidisciplinare sia a breve che a lungo termine;
- agire sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
- contribuire alla formazione del personale di supporto;
- concorrere direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca;
- acquisire la capacità di lavorare in gruppo e di integrarsi con le altre figure professionali in ambito sanitario e sociale;
- conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico legali della professione e documentare l'assistenza infermieristica erogata;
- conoscere le norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea (secondo i contenuti di cui al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187);

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015

D.R. 25 del 27 settembre 2016

D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018

D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019

D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020

D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021

D.R. 3374/22 del 14.7.2022

- utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Il percorso formativo si svolge in ottemperanza allo standard formativo specificatamente disposto dalla normativa dell'Unione Europea per la professione infermieristica (legge 15 novembre 1973, n. 795).

Il corso di laurea comprende attività didattica teorica, pratica e clinica.

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta sotto la guida di assistenti di tirocinio, con la supervisione di Tutors professionali e coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo del profilo professionale.

Art. 2 Sbocchi occupazionali

1. L'infermiere è la figura professionale che opera nell'ambito sanitario e che è responsabile dell'assistenza generale infermieristica di natura tecnica, relazionale, educativa, rivolta all'età evolutiva, adulta e geriatrica, per gli aspetti preventivi, curativi, palliativi e riabilitativi. Le sue principali funzioni sono: la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. In particolare:

- partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
- identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
- pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
- garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali e si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.

2. Il titolo conseguito al termine del percorso di studio con il superamento della prova finale è abilitante alla professione di infermiere e consente al dottore in Infermieristica - previa iscrizione all'Albo Professionale - di svolgere l'attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale sia in Italia che nei Paesi dell'Unione Europea o in altri Paesi in cui sia riconosciuta l'equipollenza del titolo.

Art. 3 - Accesso al corso di laurea

1. Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004.

2. L'accesso al corso di laurea è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge n. 264/1999. Il numero degli studenti ammissibili al 1° anno di corso è definito annualmente con Decreto del MIUR, sulla base della rilevazione effettuata dall'Ateneo in ordine alle risorse ed alle strutture didattiche e cliniche disponibili, nonché delle esigenze manifestate dalla Regione Lombardia e dal Ministero competente in ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento della Classe.

3. La prova di ammissione - unica per tutti i corsi di laurea di area sanitaria - è predisposta annualmente dall'Ateneo secondo le modalità e la tempistica indicate dal MIUR.

4. La verifica delle conoscenze disciplinari necessarie per la frequenza del corso avviene contestualmente allo svolgimento della suddetta prova di selezione.

La selezione per l'accesso al corso avviene, ai sensi dell'art. 4 della legge 264/1999, e prevede che la/il candidata/o dimostri una preparazione sufficiente nelle aree disciplinari, individuate dal

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015

D.R. 25 del 27 settembre 2016

D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018

D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019

D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020

D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021

D.R. 3374/22 del 14.7.2022

decreto ministeriale che disciplina le modalità e i contenuti delle prove di accesso per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, con l'estensione e nei limiti previsti per l'acquisizione del diploma di scuola media superiore.

Le conoscenze disciplinari di accesso si intendono positivamente verificate con il raggiungimento nella prova di ammissione della votazione minima indicata nel bando di concorso.

Agli studenti ammessi con una votazione inferiore al minimo prefissato per le aree disciplinari di cui sopra, sono assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Tali obblighi devono essere soddisfatti secondo le modalità indicate annualmente nel manifesto degli studi.

5. L'immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di ammissione e previo accertamento medico di idoneità alla mansione per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale.

6. Gli studenti vengono immatricolati con riserva in attesa dell'esito della visita di idoneità alla mansione da certificare - a cura dell'Istituzione Sanitaria accreditata e sede della Sezione nella quale avverrà la formazione - entro il mese di dicembre dell'anno accademico in corso. L'idoneità verrà verificata annualmente. I referti relativi e ogni documentazione di ordine sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria presso la predetta istituzione sanitaria accreditata.

7. In caso di trasferimento a/da altro Ateneo o da una Sezione all'altra, la documentazione sanitaria completa dello studente viene inviata al medico competente dell'Istituzione Sanitaria accreditata di afferenza dello studente.

Art. 4 - Ordinamento didattico

1. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi e dell'assegnazione dei crediti ai singoli corsi di insegnamento, il presente Regolamento fa riferimento all'Ordinamento didattico del corso di laurea in Infermieristica, istituito ai sensi della vigente normativa.

2. L'elenco dei corsi che costituiscono il curriculum della laurea in Infermieristica, gli obiettivi generali, il numero dei crediti nonché l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari sono riportati nella Tabella I, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Gli obiettivi relativi alle abilità che lo studente deve acquisire attraverso lo svolgimento di attività professionalizzanti, per un totale di 71 crediti, sono indicati nella Tabella II, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 5 - Compiti dei docenti

L'assunzione dell'incarico di insegnamento da parte di tutti i docenti comporta l'osservanza dei compiti assegnati secondo le modalità proprie della formazione universitaria: il rispetto del Regolamento del corso di laurea, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e a tutte le attività inerenti l'insegnamento stesso.

Art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI

Il corso di laurea in Infermieristica afferisce a tutti i Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia i quali assumono il ruolo di Dipartimenti Associati. La gestione didattica viene esercitata dal Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI), ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto e dell'art. 15, comma 11, del Regolamento Generale d'Ateneo, ai quali si fa riferimento per tutto quanto non previsto nel presente articolo.

Il CDI è composto dai professori e dai ricercatori responsabili di insegnamenti, afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e comprende le rappresentanze degli

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015

D.R. 25 del 27 settembre 2016

D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018

D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019

D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020

D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021

D.R. 3374/22 del 14.7.2022

studenti eletti secondo la normativa vigente. Sono altresì membri del CDI i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti non raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, che svolgano compiti didattici per il Corso, così come, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento Generale d'Ateneo, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti affidamenti, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute.

Al CDI partecipano, inoltre, i Direttori didattici di Sezione e i Direttori delle attività professionalizzanti limitatamente ai punti all'ordine del giorno di loro pertinenza e con diritto di voto per le tematiche definite dal Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il CDI elegge nel suo ambito un Presidente, con funzioni di coordinamento e con gli eventuali compiti a lui delegati dai Direttori dei Dipartimenti Associati. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 7 - Articolazione in Sezioni e Direttore didattico di Sezione

1. Per il carattere professionalizzante del corso di laurea in Infermieristica, allo scopo di assicurare il migliore impiego delle strutture assistenziali disponibili e di garantire agli studenti la possibilità di usufruire di didattica a piccoli gruppi, il corso di laurea si organizza in Sezioni didattiche.

2. Le Sezioni attivate al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento e le relative strutture di riferimento sono indicate nella Tabella IV, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Ciascuna sezione è sede di attività didattica frontale e delle attività teorico pratiche professionalizzanti degli studenti attribuiti a quella sezione, ferme restando le attività e i contenuti di tipo comune e trasversali alle sezioni che sono da erogare in maniera omogenea al fine di garantire livelli qualitativi uniformi.

Per le esigenze delle sezioni di corso si fa riferimento all'atto convenzionale stipulato con la struttura sanitaria di riferimento, tendendo conto di quanto previsto nel protocollo d'intesa tra Regione e Università.

3. Il Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI) ogni tre anni nomina per ogni Sezione, su proposta del Presidente e su indicazione delle Amministrazioni delle Istituzioni accreditate, un Direttore didattico di Sezione con funzioni didattico - organizzative.

Il Direttore didattico di Sezione deve essere in possesso della laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche e di riconosciuta esperienza e competenza nelle discipline infermieristiche.

4. Le funzioni del Direttore didattico di Sezione sono:

- coordinamento della struttura organizzativa della Sezione e delle risorse destinate alle attività formative;

- coordinamento dei servizi agli studenti forniti dall'Ateneo presso la sede decentrata;
- coordinamento delle attività tutoriali, monitoraggio e valutazione delle stesse;
- coordinamento dell'attività didattica dei docenti delle discipline dell'area infermieristica;
- coordinamento delle attività di orientamento in uscita, divulgazione delle opportunità lavorative e partecipazione al career day dedicato e organizzato di concerto con il COSP;
- pianificazione ed organizzazione del tirocinio degli studenti, avvalendosi della collaborazione dei tutor professionali;

- definizione dei criteri per la selezione del personale per le funzioni di tutorato professionale, in linea con quanto definito dal Regolamento e dal CDI;
- definizione dei criteri per la selezione del personale sanitario per la funzione di Assistente di tirocinio, in linea con quanto definito dal Regolamento e dal CDI;
- organizzazione di corsi di aggiornamento sulla didattica tutoriale rivolti ad Assistenti di tirocinio e Tutor professionali;
- individuazione delle unità operative e dei servizi da utilizzare per le attività di tirocinio e definizione concordata con i responsabili delle unità operative e dei servizi per le modalità di svolgimento delle stesse nel rispetto degli atti convenzionali e/o sub-convenzionali;
- monitoraggio dello svolgimento delle attività didattiche frontali e professionalizzanti, avvalendosi di strumenti e procedure definiti dal CDI e dal Gruppo di Gestione AQ del corso di studio;
- monitoraggio dell'avanzamento delle carriere degli studenti, avvalendosi di strumenti e procedure definiti dal Gruppo di Gestione AQ del corso di studi nel rispetto dei criteri di progressione di carriera definiti dal Regolamento.

Art. 8 - Direttore delle attività professionalizzanti

1. Il CDI nomina, ogni tre anni, tra i docenti del settore scientifico-disciplinare caratterizzante la professione infermieristica, il Direttore delle attività professionalizzanti che, ai sensi della normativa vigente, deve essere in possesso della laurea magistrale della rispettiva Classe e aver maturato un'esperienza professionale non inferiore ai cinque anni nell'ambito della formazione.
2. Il Direttore delle attività professionalizzanti:
 - è il referente del corso di laurea per le attività professionalizzanti ed è responsabile della loro integrazione con gli insegnamenti teorico - scientifici;
 - verifica che le strutture Sedi di tirocinio mantengano i livelli qualitativi richiesti per il raggiungimento degli obiettivi formativi;
 - elabora, avvalendosi della collaborazione del Direttore didattico di Sezione, il progetto formativo del tirocinio da sottoporre all'approvazione del CDI;
 - svolge tutte le ulteriori funzioni che gli vengono affidate dal CDI in conformità con il Regolamento didattico del corso di Infermieristica, coerentemente con lo specifico incarico attribuito dal presente articolo.
3. La funzione di Direttore delle attività professionalizzanti è compatibile con quella di Direttore didattico di Sezione.

Art. 9 - Tutor professionale

1. Il Tutor professionale orienta ed assiste gli studenti per tutta la durata del corso degli studi, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo e/o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi.
2. Il CDI nomina, per ogni Sezione, i Tutor professionali, scelti fra il personale infermieristico, su indicazione del Direttore didattico di Sezione. A ciascun Tutor professionale vengono assegnati non oltre 15 studenti, ovvero non oltre 30 se studenti ripetenti o fuori corso.
3. Le funzioni principali proprie del Tutor professionale sono:
 - attivare i processi di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze professionali nelle sedi di tirocinio;

- predisporre un contesto di tirocinio adeguato, concordando con le sedi di tirocinio condizioni favorevoli all'apprendimento e attivando processi di accoglienza ed integrazione degli studenti;
- attivare iniziative individuali e di gruppo rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze degli studenti;
- valutare i processi formativi, favorire la rielaborazione critica dell'esperienza di tirocinio, stimolare l'autovalutazione e concorrere alla valutazione certificativa dello studente.

Art. 10 - Assistente di tirocinio

1. L'Assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti durante la pratica clinica rendendoli attivamente partecipi del processo formativo.
2. Su proposta del Direttore didattico di Sezione, il CDI assegna annualmente le funzioni di Assistente di tirocinio a personale infermieristico operante nell'assistenza diretta.
3. Ad ogni Assistente di tirocinio non possono essere assegnati contemporaneamente più di 5 studenti.
4. Gli Assistenti di tirocinio attestano la frequenza dello studente al tirocinio su apposita modulistica.

Art. 11 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Per i corsi di laurea afferenti alla Classe L/SNT1 Professioni sanitarie, 1 CFU corrisponde a 30 ore di lavoro dello studente;
2. Nel corso di laurea in Infermieristica, secondo le diverse attività formative, 1 CFU corrisponde a:
 - a. 15 ore per le lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti 15 ore di studio individuale;
 - b. 18 ore per le esercitazioni o attività di laboratorio teorico-pratiche; le restanti 12 di studio e rielaborazione individuale;
 - c. 25 ore per la pratica di tirocinio professionalizzante; le restanti 5 ore di rielaborazione individuale;
2. Il corso di laurea in Infermieristica prevede 180 crediti complessivi di cui 71 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocini clinici);
3. I crediti corrispondenti a ciascun corso curricolare di insegnamento sono acquisiti dallo studente con il superamento del relativo esame.

Art. 12 - Tipologia delle attività didattiche/formative

Il corso di laurea in Infermieristica si avvale delle seguenti tipologie di attività didattiche/formative:

Lezioni frontali e/o seminari: trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo, effettuata da uno o più docenti in aula e rivolta a tutti gli studenti.

Didattica non formale: attività interattiva, indirizzata a piccoli gruppi di studenti e coordinata da un docente-tutor, con lo scopo di facilitare gli studenti stessi nell'acquisizione di conoscenze e abilità comportamentali. L'apprendimento avviene prevalentemente attraverso l'attivazione del pensiero critico e la mobilitazione delle competenze metodologiche necessarie alla loro soluzione

e all'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o della frequenza in reparti clinici, ambulatori, strutture territoriali.

Attività di tirocinio: attività pratica professionalizzante, indirizzata a singoli studenti, svolta nelle sedi all'uopo convenzionate, con la supervisione di un Tutor professionale e sotto la guida di un Assistente di tirocinio.

Art. 13 - Corsi curriculari

1. I corsi curriculari monodisciplinari o integrati possono articolarsi su uno o più semestri e possono includere, accanto a lezioni frontali e/o seminari, anche forme di didattica non formale.
2. I corsi curriculari integrati, anche se articolati su più semestri e/o tenuti da più docenti anche appartenenti a diversi SSD, danno luogo a un unico esame di corso integrato con un'unica verifica dell'apprendimento e un unico voto espresso in trentesimi.

Art. 14 - Attività professionalizzanti: tirocinio

1. L'articolazione e l'organizzazione delle attività professionalizzanti sono demandate al Direttore didattico di Sezione che predispone un piano dettagliato del loro svolgimento.
 2. Oltre alle strutture sanitarie convenzionate per il corso di laurea in Infermieristica, il CDI - previa approvazione degli organi competenti - può identificare strutture assistenziali sia ospedaliere che territoriali, presso le quali può essere svolto il tirocinio dopo valutazione della loro adeguatezza didattica e conseguente convenzionamento.
 3. Le attività di tirocinio si svolgono sotto la guida e la responsabilità degli Assistenti di tirocinio.
 4. Il tirocinio è la modalità insostituibile di apprendimento delle competenze professionali, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-scientifiche con la prassi operativa professionale e organizzativa.
 5. La frequenza ai tirocini - obbligatoria e non sostituibile - è certificata dall'Assistente di tirocinio il quale valuta e documenta nell'apposita scheda di valutazione i livelli di competenza progressivamente raggiunti dallo studente.
 6. Per ogni singolo studente il Direttore didattico di Sezione redige il Libretto di tirocinio.
- Al termine di ciascun anno di corso lo studente deve sostenere l'esame di tirocinio il cui superamento è obbligatorio e necessario per l'ammissione all'anno successivo di corso. Tale esame dà luogo ad una valutazione espressa in trentesimi.
7. La commissione per la valutazione dell'esame di tirocinio deve essere composta da almeno due docenti e presieduta dal Direttore delle attività professionalizzanti.
 8. Le attività che lo studente svolge durante il tirocinio non devono e non possono configurarsi come sostitutive delle attività lavorative del personale.
 9. Non può essere ammesso a sostenere l'esame annuale di tirocinio, lo studente che ha riportato più di una valutazione negativa degli obiettivi formativi delle attività professionalizzanti tra quelle espresse al termine di ogni esperienza di tirocinio.
 10. Allo studente ripetente o fuori corso in debito dell'esame di tirocinio, può essere richiesto di ripetere tutta o parte della frequenza al tirocinio stesso, purché abbia tutti gli esami propedeutici previsti per la progressione di carriera.

Art. 15 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive

1. Relativamente alla materia in oggetto, per tutto quanto non espressamente enunciato nei successivi commi del presente articolo, si rinvia al Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia per le attività elettive.
2. Il Comitato di Direzione della Facoltà approva, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, un "calendario per la presentazione e successiva partecipazione alle attività elettive" valevole per l'anno accademico successivo.
3. - Sono configurabili le seguenti tipologie di attività elettive: corsi di tipo seminariale, internati, partecipazione a convegni e congressi. E' altresì configurabile una quarta tipologia di attività elettiva: "internati estivi", la cui specifica disciplina è dettata dall'articolo 8 del Regolamento di ateneo.
 - I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal calendario, di cui al comma 2. Durante tali periodi non possono essere svolti né corsi né esami di profitto. Solo su richiesta dello studente interessato, durante tali periodi, possono comunque essere svolte attività di tirocinio professionalizzante.
 - I convegni e i congressi seguono necessariamente il calendario di svolgimento previsto dagli organizzatori dell'evento prescelto, pertanto possono essere frequentati dagli studenti durante tutto l'anno.
4. Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione dei 6 CFU previsti dal piano di studi nell'arco del suo percorso formativo purché non acquisisca più di 4 CFU in un anno per attività seminariali e internati e più di 1 CFU per convegni e congressi (3 convegni/congressi = 1 CFU) nell'intero percorso di studi. I crediti acquisibili per attività seminariali e internati possono essere superiori al valore citato in precedenza per gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso.
5. Le iscrizioni alle attività elettive da parte degli studenti interessati si effettuano, nel rispetto della tempistica prevista nel calendario di cui al comma 2, unicamente per via telematica attraverso il servizio Sifa.
6. Al termine della attività elettiva, è necessario avere frequentato almeno il 75% dell'attività elettiva e aver superato una verifica che attesti l'acquisizione delle conoscenze/competenze legate al corso, per la conseguente acquisizione dei crediti previsti per l'attività svolta. La verifica non produce votazioni ma fornisce solo l'approvazione o la non approvazione.

Art. 16 - Attività formative per la preparazione della prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver redatto un elaborato di tesi sotto la guida di un relatore.
2. A tal fine lo studente che intende preparare l'elaborato di tesi presso la Sezione di afferenza o altra Sezione del corso di laurea deve presentare la richiesta al Direttore didattico di Sezione il quale valuta l'argomento proposto ed affida ad un docente del corso di laurea, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità di guidarlo nel lavoro. Tale docente svolge il ruolo di relatore al momento della discussione durante la prova finale.
3. Lo studente che intende preparare l'elaborato di tesi presso un'altra struttura dell'Ateneo ovvero in una struttura esterna all'Ateneo deve darne comunicazione al Direttore didattico di Sezione e quindi presentare domanda al Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale, indicando la struttura, l'argomento oggetto dell'elaborato e il docente esterno responsabile della supervisione del lavoro il quale svolgerà il ruolo di correlatore. Il Presidente, dato il nulla osta, provvede a nominare un docente del corso di laurea che verifichi il lavoro dello studente e che svolgerà il ruolo di relatore al momento della discussione dell'elaborato durante la prova finale.

4. Qualunque sia la struttura scelta dallo studente per la preparazione dell'elaborato finale, nel caso in cui egli intenda abbandonare il progetto inizialmente concordato o cambiare il relatore proposto, deve darne comunicazione al Direttore didattico di Sezione e ripresentare nuova domanda secondo le modalità sopra previste.

Art. 17 - Obbligo di frequenza

1. La frequenza a tutte le attività didattiche teoriche e pratiche previste dal Manifesto degli studi è obbligatoria. L'introduzione di apposite modalità organizzative per studenti non impegnati a tempo pieno, prevista dal DM 22 ottobre 2004 n. 270, art. 11, comma 7, lettera i, non è compatibile con le caratteristiche fortemente professionalizzanti del corso di laurea e con i vincoli orari ed organizzativi imposti dalla frequenza alle attività formative professionalizzanti.

2. Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore totali di attività didattica previste per ciascun corso sia monodisciplinare che integrato. E' compito del docente responsabile del corso verificare che lo studente abbia ottemperato all'obbligo di frequenza.

3. In caso di mancato raggiungimento del 75% delle ore di frequenza i docenti possono indicare attività formative alternative, anche in forma di autoapprendimento, che lo studente deve svolgere e presentare prima di essere ammesso a sostenere l'esame.

4. La frequenza obbligatoria alle attività professionalizzanti (tirocinio clinico) non è sostituibile. Il monte ore complessivo delle attività professionalizzanti, per ciascuna annualità, è da intendersi quello annualmente programmato. Eventuali assenze alle attività professionalizzanti, per qualsiasi motivo, devono essere recuperate dallo studente, previa programmazione a cura del Direttore didattico di Sezione.

Art. 18 - Verifiche del profitto

1. Ogni corso monodisciplinare o integrato del curriculum dà luogo ad un solo ed unico esame di profitto individuale, la cui votazione è espressa in trentesimi.
2. Oltre all'esame finale di profitto sono possibili:
 - a) *verifiche di profitto in itinere* volte esclusivamente a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di particolari obiettivi, senza valore certificativo;
 - b) *verifiche di profitto idoneative* esclusivamente per i corsi annuali, da tenersi alla fine del I semestre del corso in un unico appello, volte all'accertamento dell'apprendimento degli argomenti trattati. Tali verifiche danno luogo ad un giudizio/voto in 30simi e consentono allo studente che le abbia superate di non portare gli argomenti sui quali è già stato esaminato all'esame conclusivo. In tale sede comunque è possibile al docente fare riferimenti anche a tali argomenti già superati. La validità di queste verifiche superate positivamente è limitata al periodo (sessione) d'esame immediatamente successivo alla conclusione del corso.Entrambe le tipologie di verifiche non sono obbligatorie, ma facoltative sia per il docente che per lo studente.
3. Le commissioni per gli esami di profitto sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CDI e composte da almeno 2 docenti.
4. Le modalità di verifica del profitto (colloquio orale, prove scritte e prove pratiche, ecc.) sono definite dai docenti responsabili di ciascun corso integrato e devono essere comunicate agli studenti contestualmente alla consegna del programma del corso, all'inizio dell'anno accademico. I contenuti della verifica devono corrispondere ai programmi pubblicati.
5. Le prove orali devono essere pubbliche e quelle scritte devono essere discusse con lo studente dopo la loro correzione.
6. Fino al termine della prova, sia scritta che orale, è consentito allo studente di ritirarsi.
7. La commissione esaminatrice è tenuta a comunicare allo studente la valutazione dell'esame prima di procedere alla verbalizzazione del voto. Lo studente ha diritto di rifiutare il voto proposto sia nel caso di prova orale che scritta.
8. Qualora la verifica di profitto sia relativa a un corso integrato, i docenti titolari delle discipline/moduli partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente; tale valutazione non può essere frazionata in valutazioni separate sulle singole discipline, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
9. Uno studente, che non abbia superato un esame, può ripresentarsi ad un successivo appello purché siano trascorse almeno due settimane. Nel caso di non superamento dell'esame relativo ad un corso integrato, o di ritiro da parte dello studente, non è consentita la ripetizione frazionata di uno o più moduli/discipline, ma dovrà essere ripetuto l'esame di corso integrato nella sua completezza.
10. La verbalizzazione dell'esame da parte della commissione va sempre effettuata anche in caso di non superamento o di ritiro da parte dello studente rispettivamente con l'annotazione di "respinto" o "ritirato". In questi casi la verbalizzazione ha finalità esclusivamente statistiche e non compare nella carriera dello studente.

Art. 19 - Periodi e appelli d'esame

1. Gli esami, per gli studenti in corso, si svolgono in appositi periodi durante i quali sono sospese altre attività didattiche. Durante tali periodi, possono comunque essere svolte attività di tirocinio professionalizzante.
2. Per i corsi monodisciplinari/integrati sono previsti i seguenti periodi di esami:

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015
D.R. 25 del 27 settembre 2016
D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018
D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019
D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020
D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021
D.R. 3374/22 del 14.7.2022

- dal'1 febbraio al 28 febbraio;
 - dalla fine delle lezioni del secondo semestre al 31 luglio
 - ove non siano previste lezioni nel secondo semestre dal 1° marzo al 31 luglio
 - dal 1° settembre al 30 settembre
 - per gli studenti laureandi e/o studenti del terzo anno fuori corso che abbiano completato la frequenza a tutte le attività didattiche previste dal curriculum, è possibile programmare esami fino al 31 gennaio.
3. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.
 4. Secondo quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo, il numero degli appelli previsti per ciascun esame di corso monodisciplinare o integrato non può essere inferiore a sei.
 5. Le date degli appelli sono fissate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Il calendario deve essere concordato tra i docenti dei corsi dello stesso semestre in modo da evitare sovrapposizioni e da facilitare al massimo la fruizione degli appelli da parte degli studenti. Prima della sua pubblicazione, il calendario degli appelli deve essere comunicato al Presidente del CDI che ne verifica la congruità con i principi sopra enunciati.
 6. La durata di ogni appello deve essere tale da consentire a tutti gli studenti che lo hanno pianificato di sostenere l'esame in tale appello. Non sono ammessi appelli a numero chiuso.
 7. Una volta fissata, la data d'inizio di un appello non può essere anticipata.
 8. Fatto salvo quanto previsto in materia di obblighi di frequenza e di propedeuticità, un esame può essere sostenuto in qualsiasi periodo d'esame a partire da quello immediatamente successivo alla fine del relativo corso.
 9. Gli esami annuali di tirocinio si svolgono nel periodo 1 settembre - 30 settembre. In questo periodo devono essere previsti almeno due appelli distanziati l'un l'altro di almeno due settimane.

Art. 20 - Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori corso

1. Il superamento dell'esame annuale di tirocinio è condizione necessaria e obbligatoria per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
2. Al fine di assicurare una progressione di carriera equilibrata e coerente con la formazione professionale, per ottenere l'iscrizione al secondo anno lo studente deve aver superato almeno cinque esami relativi ai corsi di insegnamento, tra cui obbligatoriamente:
 - Anatomia e fisiologia umana
 - Scienze infermieristiche cliniche 1
 - Scienze Infermieristiche generali
 - Tirocinio 1

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver superato almeno undici esami, tra cui obbligatoriamente:

- Scienze di base
- Scienze infermieristiche cliniche 2
- Medicina e farmacologia
- Tirocinio 2

3. Per poter svolgere il tirocinio clinico di primo anno, lo studente deve aver ottemperato all'obbligo di frequenza del corso di insegnamento di Scienze infermieristiche cliniche 1.
4. Gli studenti che abbiano accumulato al termine del terzo periodo d'esame di ciascun anno di corso un debito cumulativo in carriera superiore a tre esami o non abbiano superato l'esame di tirocinio sono iscritti come ripetenti ovvero, se iscritti al terzo anno, come fuori corso.

5. La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata a partire dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.
6. Lo studente non può iscriversi per la terza volta allo stesso anno di corso (I, II e III anno).

Art. 21 - Esame finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere conseguito 173 crediti, comprensivi di quelli previsti per la conoscenza della lingua straniera.
 2. L'esame finale ha valore di esame di Stato, abilitante all'esercizio professionale.
 3. L'esame finale si compone di:
 - a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale; l'esame consiste in una prova scritta a domande aperte e chiuse su casi clinici (Medico-Chirurgico)
 - b) preparazione, presentazione e dissertazione di un elaborato scritto
 4. Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 6/10. Il mancato superamento della prova pratica, non consente l'ammissione alla discussione orale dell'elaborato di tesi.
 5. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, è così determinato:
 - media ponderata degli esami curriculari rapportata in 100esimi
 - 10 punti massimo per la prova abilitante (6 voto minimo)
 - 10 punti massimo per la dissertazione della tesi.
- La commissione potrà assegnare la lode all'esame finale di laurea allo studente che possiede più lodi negli esami curriculari.

Art. 22 - Obsolescenza dei crediti

Una apposita Commissione nominata dal CDI verifica i crediti formativi universitari (CFU) maturati, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, acquisiti da ogni singolo studente che rientri nelle seguenti fattispecie:

- studenti non iscritti al CLI per quattro anni consecutivi;
- studenti che non frequentano alcuna attività didattica del CLI per quattro anni consecutivi;
- studenti che non superano esami del CLI per quattro anni consecutivi

Art. 23 - Trasferimenti e riconoscimento titoli

1. Per le procedure di trasferimento da altre Università, o Corsi di Laurea e dall'estero, si rimanda all'apposito Regolamento trasferimento ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. Per i Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie, le domande di ammissione ad anni successivi al primo sono prese in considerazione solo se presentate da studenti provenienti dal medesimo Corso di Laurea presso altro Ateneo, in quanto per l'accoglimento è obbligatoriamente richiesto dai Regolamenti dei Corsi il superamento dell'esame di tirocinio professionalizzante dello specifico Corso di Laurea ed eventuali altri esami propedeutici al superamento dell'anno, come richiesto dal presente Regolamento.
3. Le richieste di trasferimento ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico ad accesso programmato nazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano possono essere considerate, per anni successivi al primo, esclusivamente nei limiti dei posti disponibili, nel rispetto imprescindibile della programmazione nazionale vigente per l'anno di riferimento e delle intervenute disponibilità di posti.

4. Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo estero, i richiedenti devono presentare apposita domanda online corredata della documentazione. Il richiedente può presentare la domanda nel periodo definito annualmente e pubblicato sulla pagina dedicata al riconoscimento del titolo estero del portale di Ateneo. Tutti i richiedenti presentano la domanda direttamente online.
5. Gli studenti che si immatricolano e sono già in possesso di una laurea o percorso di studio, o hanno frequentato un'università estera e vogliono ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti, possono presentare domanda per la valutazione della precedente carriera. La domanda di riconoscimento della pregressa carriera estera può essere presentata esclusivamente al momento dell'immatricolazione, secondo le modalità indicate nella pagina dedicata del sito di Ateneo

Art. 24 - Assegnazione degli studenti alle Sezioni e trasferimento interno degli studenti

1. Gli studenti vengono assegnati dalla Segreteria Studenti alle diverse Sezioni del corso di laurea sulla base della posizione raggiunta nella graduatoria e delle priorità espresse al momento della iscrizione al concorso di ammissione.
2. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra del corso di laurea viene deliberato dal CDI in seguito ad apposita istanza presentata dallo studente alla Segreteria Studenti entro la data definita annualmente dalla Segreteria Studenti e pubblicata on-line.
3. Il trasferimento viene concesso esclusivamente sulla base di motivazioni gravi, documentate e certificate e subordinato alla disponibilità di posti nella sede richiesta.
4. Il trasferimento avviene in corrispondenza dell'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 25 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

In conformità al modello delineato dal Presidio di Qualità di Ateneo ai fini della messa in opera del Sistema di Gestione della Qualità, è stato nominato un Referente AQ incaricato di diffondere la cultura della qualità nel corso di studio, supportare il Presidente del Collegio nello svolgimento dei processi di AQ e, fungendo da collegamento tra il CdS e il PQA, favorire flussi informativi appropriati.

Il Referente AQ partecipa attivamente alle attività di autovalutazione del CdS (monitoraggio e riesame) come componente del Gruppo di Riesame; il Gruppo di Riesame è presieduto dal Presidente del Collegio e vede la partecipazione di almeno un rappresentante degli studenti, oltre ad altre figure individuate all'interno del Collegio. Inoltre il Referente AQ supporta il PQA nella complessa attività di comunicazione e di sensibilizzazione circa le Politiche della Qualità d'Ateneo.

Oltre che con il Collegio didattico e le strutture dipartimentali di riferimento, il Referente AQ si relaziona con la Commissione Paritetica docenti-studenti competente per il Corso di Studio.

Il Gruppo di riesame è costituito da 3 docenti (tra cui il Presidente del Collegio), 3 studenti, un personale Amministrativo con funzioni di referente per il Corso.

Per svolgere la propria funzione il Gruppo di riesame si avvale del lavoro delle commissioni permanenti del CDI (didattica - tirocinio - valutazione - elettivi - internazionalizzazione) che si riuniscono con scadenza mensile. Vengono anche programmati incontri con il Direttore didattico, i Direttori delle attività professionalizzanti e con una rappresentanza studentesca per valutare e discutere collegialmente l'avanzamento delle azioni correttive proposte nel rapporto di riesame. Ai sensi della legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g, nell'ambito del CDI è costituita la Commissione Paritetica docenti - studenti quale osservatorio permanente delle attività didattiche,

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015

D.R. 25 del 27 settembre 2016

D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018

D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019

D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020

D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021

D.R. 3374/22 del 14.7.2022

cui spettano compiti e responsabilità come definiti dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento Generale d'Ateneo.

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015
D.R. 25 del 27 settembre 2016
D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018
D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019
D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020
D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021
D.R. 3374/22 del 14.7.2022

Tabella I

Elenco dei corsi di insegnamento costituenti il curriculum

Scienze di base	
Crediti Formativi Universitari	5
Settori scientifico disciplinari	CFU
BIO/13 Biologia applicata	2
BIO/10 Biochimica	2
FIS/07 Fisica applicata	1
Anatomia e fisiologia umana	
Crediti Formativi Universitari	8
Settori scientifico disciplinari	CFU
BIO/09 Fisiologia	4
BIO/16 Anatomia umana	4
Scienze infermieristiche generali	
Crediti Formativi Universitari	4
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	4
Scienze della prevenzione	
Crediti Formativi Universitari	4
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	1
MED/42 Igiene generale e applicata	2
MED/44 Medicina del lavoro	1
Scienze umane fondamentali	
Crediti Formativi Universitari	4
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	1
M-PSI/01 Psicologia generale	2
M-PSI/08 Psicologia clinica	1
Patogenesi e diagnostica	
Crediti Formativi Universitari	6
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/04 Patologia generale	2
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica	2
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia	1
BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare	1
Scienze infermieristiche cliniche 1	
Crediti Formativi Universitari	6
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	5

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015

D.R. 25 del 27 settembre 2016

D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018

D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019

D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020

D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021

D.R. 3374/22 del 14.7.2022

Laboratorio professionale 1 (altre attività)	1
Medicina e farmacologia	
Crediti Formativi Universitari	8
Settori scientifico disciplinari	CFU
BIO/14 Farmacologia	4
MED/09 Medicina interna	4
Chirurgia	
Crediti Formativi Universitari	5
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/18 Chirurgia generale	3
MED/41 Anestesiologia	1
MED/33 Malattie dell'apparato locomotore	1
Scienze infermieristiche cliniche 2	
Crediti Formativi Universitari	8
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	7
Laboratorio professionale 2 (altre attività)	1
Infermieristica clinica nella disabilità neuropsichica	
Crediti Formativi Universitari	5
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/26 Neurologia	1
M-PSI/08 Psicologia clinica	1
MED/25 Psichiatria	1
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	2
Infermieristica clinica materno-infantile	
Crediti Formativi Universitari	4
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/40 Ginecologia e ostetricia	1
MED/38 Pediatria generale e spec.	1
MED/47 Scienze infermieristiche ostetrico e ginecologiche	1
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	1
Infermieristica clinica e ricerca	
Crediti Formativi Universitari	7
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/01 Statistica medica	2
INF/01 Informatica	2
MED/42 Igiene generale e applicata	1
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	2
Scienze infermieristiche cliniche 3	
Crediti Formativi Universitari	4

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015

D.R. 25 del 27 settembre 2016

D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018

D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019

D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020

D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021

D.R. 3374/22 del 14.7.2022

Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	3
Laboratorio professionale 3 (altre attività)	1
Infermieristica in area critica	
Crediti Formativi Universitari	5
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/09 Medicina interna	1
MED/18 Chirurgia generale	1
MED/41 Anestesiologia	1
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	2
Responsabilità professionale e organizzazione dell'assistenza infermieristica	
Crediti Formativi Universitari	5
Settori scientifico disciplinari	CFU
MED/43 Medicina legale	1
MED/42 Igiene generale e applicata	1
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche	3

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015
 D.R. 25 del 27 settembre 2016
 D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018
 D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019
 D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020
 D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021
 D.R. 3374/22 del 14.7.2022

TABELLA II

Obiettivi del tirocinio

- ◆ Rispondere in autonomia ai bisogni di assistenza infermieristica e collaborare all'interno di una équipe multidisciplinare alla gestione dei problemi prioritari di salute, in tutte le fasce d'età, nei diversi contesti sociali, famigliari e multiculturali.
- ◆ Pianificare l'assistenza infermieristica per obiettivi, secondo i principi dell'evidence base practice e della deontologia, utilizzando il pensiero critico, adeguandola agli standard di qualità e del rischio clinico.
- ◆ Attuare interventi assistenziali preventivi, curativi, riabilitativi e palliativi, utilizzando strategie tecnico-relazionali ed educative e valutare i risultati.

Tabella III

Piano Didattico

Denominazione corso	SSD	AD	CFU
I ANNO			
SCIENZE DI BASE			5
biologia applicata	BIO/13	B2	2
biochimica	BIO/10	B2	2
fisica applicata	FIS/07	B1	1
ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA			8
anatomia umana	BIO/16	B2	4
fisiologia	BIO/09	B2	4
SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI			4
sc inferm gen clin e ped	MED/45	C1	4
SCIENZE DELLA PREVENZIONE			4
sc inferm gen clin e ped	MED/45	C6	1
igiene gen e applicata	MED/42	B1	2
medicina del lavoro	MED/44	C4	1
SCIENZE UMANE FONDAMENTALI			4
psicologia generale	M-PSI/01	B1 - A	1/1
psicologia clinica	M-PSI/08	C2	1
sc inferm gen clin e ped	MED/45	C6	1
PATOGENESI E DIAGNOSTICA			6
diagnostica per immagini e radioterapia	MED/36	C4	1
microbiologia e mic clin	MED/07	B2	2
patologia generale	MED/04	B2	2
biochimica e biol molec clin	BIO/12	C4	1
SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE 1			6
laboratorio professionale 1	MED/45	d	1
sc inferm gen clin e ped	MED/45	C1	5
TIROCINIO 1	MED/45	C8	18
II ANNO			
CHIRURGIA			5
chirurgia generale	MED/18	C3	3
anestesiologia	MED/41	A	1
malattie dell'apparato locomotore	MED/33	C3	1
INFERMIERISTICA CLINICA NELLA DISABILITA' NEUROPSICHICA			5

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015
D.R. 25 del 27 settembre 2016
D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018
D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019
D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020
D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021
D.R. 3374/22 del 14.7.2022

	neurologia	MED/26	C5	1
	psicologia clinica	M-PSI/08	C2	1
	psichiatria	MED/25	C5	1
	sc inferm gen clin e ped	MED/45	C1	2
INFERMIERISTICA CLINICA MATERNO INFANTILE				4
	ginecologia e ostetricia	MED/40	C5	1
	sc inferm ostetrico-ginecologiche	MED/47	C1	1
	pediatria gen e spec	MED/38	C5	1
	sc inferm gen clin e ped	MED/45	C1	1
MEDICINA E FARMACOLOGIA				8
	medicina interna	MED/09	C3	4
	farmacologia	BIO/14	C3	4
SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE 2				8
	sc inferm gen clin e ped	MED/45	C1	7
	laboratorio professionale 2	MED/45	d	1
TIROCINIO 2		MED/45	C8	25
III ANNO				
INFERMIERISTICA IN AREA CRITICA				5
	medicina interna	MED/09	B3	1
	chirurgia generale	MED/18	B3	1
	anestesiologia	MED/41	B3	1
	sc inferm gen clin e ped	MED/45	C1	2
SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE 3				4
	sc inferm gen clin e ped	MED/45	C1	3
	laboratorio professionale 3	MED/45	d	1
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA				5
	medicina legale	MED/43	C4	1
	igiene generale e appl	MED/42	B1	1
	sc inferm gen clin e ped	MED/45	C1	3
INFERMIERISTICA CLINICA E RICERCA				7
	statistica medica	MED/01	B1	2
	igiene generale e appl	MED/42	B1	1
	informatica	INF/01	C7	2
	sc inferm gen clin e ped	MED/45	C1	2
TIROCINIO 3		MED/45	C8	28
TIROCINIO		MED/45	d	6
ELETTIVI			a	6
LINGUA INGLESE			c	2

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015
D.R. 25 del 27 settembre 2016
D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018
D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019
D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020
D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021
D.R. 3374/22 del 14.7.2022

Gli obiettivi dei singoli insegnamenti sono pubblicati sul sito del corso.

A = Affini -Integrative

B1 = Di Base - Scienze propedeutiche

B2 = Di base - Scienze biomediche

B3 = Di base - Primo soccorso

C1 = Caratterizzanti - Scienze infermieristiche

C2 = Caratterizzanti - Scienze umane e psicopedagogiche

C3 = Caratterizzanti - Scienze medico- chirurgiche

C4 = Caratterizzanti - Prevenzione Servizi sanitari e Radioprotezione

C5 = Caratterizzanti - Interdisciplinari e cliniche

C6 = Caratterizzanti - Management sanitario

C7 = Caratterizzanti - Scienze interdisciplinari

C8 = Caratterizzanti - Tirocinio

a) a scelta dello studente

c) prova finale e inglese

d) altre attività

Tabella IV

Elenco delle Sezioni didattiche del corso di laurea

- IRCCS Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico- Polo didattico Valetudo, via Pace, 9 - 20122 - Milano
- IRCCS Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori, via Ponzio, 44 - 20133 - Milano
- IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don C. Gnocchi-Onlus presso Istituto Palazzolo, via Don L Palazzolo,21- 20149 - Milano
- ASST Fatebenefratelli Sacco, Presidio Fatebenefratelli, Piazza Principessa Clotilde, 3 - 20121 - Milano
- ASST Fatebenefratelli Sacco, Presidio Sacco, via G.B. Grassi, 74 - 20157 - Milano
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, p.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 - Milano
- ASST Santi Paolo e Carlo, presidio S. Carlo, via Pio II, 3 - 20153 - Milano
- ASST Santi Paolo e Carlo, presidio S. Paolo, via Ovada, 26 - 20142 - Milano
- ASST Ovest milanese - Ospedale di Magenta - via Al Donatore di Sangue, 50 - 20013 - Magenta (MI)
- ASST Melegnano e della Martesana Presidio di Cernusco sul Naviglio, Piazza Martiri della Libertà 20068 - Cernusco sul Naviglio (MI)
- ASST Rhodense - Ospedale di Rho - via Legnano, n.1 - 20017 - Rho (Milano)
- IRCCS Policlinico San Donato, Via Morandi n. 30 Palazzina F.- 20097 - S. Donato Milanese (MI)
- Ospedale San Giuseppe, via San Vittore, 12 - 20123 - Milano
- ASST Ospedale Maggiore di Crema, via Tommaso Pombioli - 26013 - Crema (CR)
- IRCCS Istituto Europeo Oncologico presso Cascina Brandezzata Via Ripamonti, 428 - 20141 - Milano
- ASST di Lodi - Largo Donatori del Sangue, 1 - 26900 Lodi
- Fondazione Sacra Famiglia Onlus - Piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 - 20090 Cesano Boscone (Mi)

D.R. 0296695 del 21 settembre 2015

D.R. 25 del 27 settembre 2016

D.R. 2881 repertorio registri del 30.8.2018

D.R. 4402 repertorio registri del 12.11.2019

D.R. 3156 repertorio registri del 26.8.2020

D.R. 2326/21 repertorio registri del 25/5/2021

D.R. 3374/22 del 14.7.2022